

Sistri, più tempo per adeguarsi

Slitta al 1° gennaio 2017 l'applicabilità delle sanzioni

Pagina a cura
di VINCENZO DRAGANI

A disegnare la «road map» 2016 per la gestione dei rifiuti sono tre provvedimenti licenziati in stretta sequenza negli ultimi giorni del 2015, ossia la legge «green economy», il rituale decreto legge «milleproroghe» e il dpcm sulla dichiarazione ambientale «Mud».

Tracciamento rifiuti. Il dl n. 210, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga termini» (cosiddetto milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015 ha sancito lo slittamento al 1° gennaio 2017 dell'applicabilità delle sanzioni per l'omesso controllo telematico dei rifiuti (ma non di quelle per omessa iscrizione e pagamento del contributo annuale), prolungando fino al 31 dicembre 2016 il periodo del cd. «doppio binario» in base al quale (anche) i soggetti obbligati al Sistri devono continuare a effettuare il tradizionale tracciamento dei residui tramite registri, formulari e Mud. E proprio in relazione a quest'ultimo, con dpcm 21 dicembre 2015 (pubblicato sulla G.U. del successivo giorno 28, n. 300) il governo ha confermato per la dichiarazione in scadenza il prossimo 30 aprile 2016 il «modello unico di dichiarazione» recato dall'omonimo provvedimento del precedente 17 dicembre 2014, promettendo la pubblicazione attraverso i propri siti istituzionali di informazioni aggiuntive per il suo utilizzo. Novità per la tenuta di registri di carico/scarico e formulari di trasporto arrivano invece con la legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» approvata il 22 dicembre 2015. In base alla legge in parola (meglio nota come «green economy») gli imprenditori agricoli potranno, secondo il novellato articolo 193 del dlgs 152/2006, delegare la tenuta dei formulari alle cooperative di cui sono soci e che abbiano messo a disposizione siti di deposito temporaneo. Con la modifica dell'articolo 190 del dlgs 152/2006 arrivano semplificazioni anche per i registri dei rifiuti prodotti da manutenzione d'impianti idrici, con la possibilità di tenerli presso sedi di coordinamento organizzativo o equivalenti previa comunicazione alle autorità di controllo.

Le novità 2016	
Argomento	Novità
Tracciamento	<ul style="list-style-type: none"> • Sistri: rinvio al 2017 delle sanzioni per omesso tracciamento • Mud 2016: conferma modulistica ex dpcm 17 dicembre 2014 • Formulario rifiuti agricoli: tenuta affidabile a cooperative • Registri rifiuti manutentori idrici: tenuta affidabile a centri di coordinamento • Rifiuti infettivi: per alcuni operatori, tracciamento tramite tenuta formulari
Particolari tipologie di rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Rae: proroga regole per «trattamento adeguato» ed estensione valore «Aia» • Rifiuti di metallo: gestione esterna solo tramite professionisti autorizzati • Terre e rocce da scavo: esclusi residui da attività estrattive • Piccolissimi rifiuti: micro sanzioni per abbandono
Operazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Compostaggio: spinta sul domestico e semplificazioni per altri impianti • Conferimento in discarica: rimodulazione novero rifiuti ammissibili • Miscelazione rifiuti: chiarimenti su regole ex dlgs 152/2006

Rinnovate, con allargata portata, anche le disposizioni di favore previste dal dl 201/2011 per la gestione dei rifiuti pericolosi (compresi quelli individuati da codice Cer 18.01.03*) coincidenti con aghi, siringhe e oggetti taglienti usati. Barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza, di tatuaggio e piercing così come (ora) imprese agricole potranno (oltre che trasportarli liberamente in conto proprio fino a 30 kg/giorno a impianti di smaltimento) adempiere agli obblighi di tenuta di registri, Mud e (novità) «controllo della tracciabilità dei rifiuti» (ossia «Sistri») attraverso compilazione e conservazione dei formulari, in sede o tramite associazioni e società di servizi. La precisazione sul Sistri è stata plausibilmente introdotta per non aver la legge 125/2013 (di riformulazione del novero dei soggetti obbligati al tracciamento telematico) confermato il regime di favore previsto dall'originaria versione del dl in parola.

Particolari rifiuti. Sempre con il «green economy» arrivano novità per la gestione di particolari tipologie di rifiuti. Estensione in primis per il regime transitorio «tecnico» da osservare per raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei Rae: con la modifica del dlgs 49/2014 è stabilito che fino all'adozione del futuro dm Minambiente in materia,

il «trattamento adeguato» continuerà ad essere soddisfatto, per i soggetti che vi hanno aderito, tramite l'osservanza degli accordi tra Centro di coordinamento Rae e associazioni di categoria; valido titolo per il trattamento sarà altresì costituito, oltre che dall'autorizzazione ex articolo 208 del dlgs 152/2006, dall'Aia (autorizzazione integrata ambientale) ex articolo 231 dello stesso decreto.

Con la modifica dell'articolo 188 del dlgs 152/2006 è altresì sancito l'obbligo per produttori iniziali o detentori di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedano direttamente al loro trattamento di affidare raccolta, trasporto recupero o smaltimento esclusivamente a terzi (pubblici privati) titolari alle suddette operazioni diversi dai meri raccoglitori ambulanti ex articolo 266, Codice ambientale.

Stretta anche per il campo di applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo.

Da un lato i materiali litoidi da attività di estrazione saranno assoggettati alla specifica normativa dettata per queste ultime. Parallelamente, con la novella del dm 161/2012 (sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti da parte di cantieri di grandi dimensioni sottoposti a Via/Aia) sono ricondotti sotto la disciplina delle estrattive anche i re-

sidui di lavorazione di materiali lapidei. L'intervento appare in linea con lo schema decreto approvato in via preliminare dal governo il 6 novembre 2015, laddove nel riorganizzare la normativa sulla gestione delle terre e rocce da scavo non appare più contemplarne nella definizione i residui da estrazione (riconducendone anche l'eventuale gestione come sottoprodotti nella diversa e citata disciplina). Nell'ambito del divieto di abbandono di rifiuti ex dall'articolo 255 del dlgs 152/2006 viene poi ritagliata (con dubbio valore dissuasivo per condotte già illecite) una mini sanzione amministrativa (da 20 a 150 euro, in luogo di quella da 300 a 3000) per l'abbandono di mini rifiuti (ossia quelli di piccolissime dimensioni previsti dal neo parallelo articolo 232-ter, quali prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) sul suolo, nelle acque e negli scarichi (con raddoppio delle pene qualora la condotta riguardi i citati primi prodotti).

Operazioni. Dal «green economy» arrivano infine novità per alcune attività relative ai rifiuti. Allargata in primo luogo la nozione di «autocompostaggio» ex articolo 183 del dlgs 152/2006 (ossia di scarti organici di rifiuti urbani per il loro riutilizzo in sito), ora comprendente quello effettuato anche da utenze non dome-

stiche. Prevista inoltre una riduzione della tariffa rifiuti urbani per due categorie di soggetti: utenze domestiche che effettuano (auto)compostaggio aerobico individuale di propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino; utenze non domestiche che operano compostaggio aerobico individuale di residui naturali non pericolosi da attività agricole e vivaistiche. Semplificazioni per realizzazione ed esercizio di impianti di compostaggio aerobico di rifiuti (evidentemente prodotti da terzi), ora possibile tramite denuncia di inizio attività a condizione che: processino residui da cucine, mense, mercati, giardini, parchi, attività agricole e vivaistiche; interessi macchinari con capacità fino a 80 tonnellate annue per il trattamento di rifiuti raccolti nell'ambito comunale; funzionino nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, di efficienza energetica, tutela di beni culturali e del paesaggio; sia stato acquisito il parere Arpa. Il riformulato quadro normativo appare confermare l'esclusione dell'autocompostaggio dalla disciplina dei rifiuti (fatto salvo il rispetto del dlgs 75/2010 sui fertilizzanti), confortando la posizione già adottata da molte amministrazioni locali. Rimodulato inoltre il regime di conferimento dei rifiuti in discarica.

Da un lato viene definitivamente abrogato il divieto di avviare a tale smaltimento rifiuti con «Pci» superiore a 13 mila kcal/kg ex articolo 6 del dlgs 36/2003. Dall'altro arriva invece una stretta generale sulle condizioni che i rifiuti comunque ammessi (ex citato articolo 6) in discarica dovranno soddisfare per trovarvi effettiva collocazione: con la novella dell'articolo 7 del dlgs 36/2003 la deroga all'obbligo di preventivo trattamento varrà (oltre che per gli inerti tecnicamente non processabili) solo per i rifiuti in relazione ai quali, in base ad emanandi criteri dell'Ispra, sarà dimostrato essere detto processo né utile ad abbassare il rischio di inquinamento né indispensabile per ricondurne la pericolosità. Con la novella dell'articolo 197 del dlgs 152/2006 è inoltre chiarito che le miscele di rifiuti non vietate sono conducibili senza obbligo di autorizzazione e non possono essere sottoposte a prescrizioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalle norme di riferimento.